

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°5 ORISTANO

SCHEMA CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONI SANITARIE

Reg. n° _____ del _____

L'anno **duemiladieci** addì _____ del mese di _____
, presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione Commissario N° ____ del
_____,'

TRA

- il Dott. Giovanni Panichi nato a Lajatico (PI) il 12/05/1949
nella sua qualità di Commissario e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

E

Il Dr. Francesco Mannino , nato a Reggio Calabria il
26/02/1977 e residente a Cagliari , via Bari n. 6 C.F.
MNNFNC77B26H224M

PREMESSO

- che con deliberazione D.G. n. 247 del 17/02/2009 è stata approvata la stipula di un contratto libero professionale con un medico specialista da assegnare al Punto di primo Intervento del P.O. Delogu di Ghilarza.

- che la Direzione Sanitaria Aziendale, con nota n° 2311459 del 18/01/2010, disponeva la prosecuzione del rapporto libero professionale con il succitato professionista presso il Pronto Soccorso del P.O. San Martino di Oristano;

- che il contratto libero professionale, Reg. ASL n° 525 del 05/03/09, stipulato con il Dr. Francesco Mannino è scaduto in data 04/03/2010;

Che con deliberazione del Commissario n. ____ del _____ è stato disposto il rinnovo del contratto libero professionale con il succitato professionista ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al Dr. Francesco Mannino che accetta, un incarico libero professionale per lo svolgimento delle prestazioni professionali , presso l'Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'urgenza del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano , per un impegno settimanale di norma non inferiore a 38 ore (164 su base mensile)

Art. 2

L' Azienda USL N.5 collabora fattivamente con il professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, an-

che per le vie brevi. Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal Responsabile dell' Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'urgenza del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano concordando, in particolare l'articolazione oraria della prestazione al fine di rendere compatibile la sua opera professionale con la complessiva organizzazione della struttura ;

Art. 3

La durata dell'incarico è di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla data della stipula del contratto ;

Viene concordemente stabilito che, qualora prima della scadenza di tale termine, l'Azienda Sanitaria perfezioni le procedure di reclutamento di personale tramite iter concorsuale e/o mobilità interaziendale , il rapporto di collaborazione libero professionale si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso.

Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato alla Direzione Generale della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni;

Art. 4

Il compenso mensile è fissato in euro 3.770,00 (Tremilasettecentosettanta/00) al lordo di oneri e ritenute di legge. Tale importo è corrisposto a rate mensili, entro il 30 di ciascun mese, dietro presentazione di relativa fattura debitamente vi-

stata dalla Direzione Sanitaria del P.O. Aziendale.

Le parti concordano che per ogni ora di attività prestata, oltre le 38 ore settimanali previste (164 su base mensile), verrà riconosciuto un compenso di Euro 23,00 al lordo di oneri e ritenute di legge.

L'Asl, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente;

Qualora il professionista, per motivi inerenti le prestazioni professionali oggetto del presente contratto utilizzi mezzi propri per spostamenti autorizzati e finalizzati all'espletamento dell'incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI;

Art. 5

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, il professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4 del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Art 6

Il Dr. Francesco Mannino assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico;

Art.7

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi;

Art. 8

Il Dr. Francesco Mannino si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata;

Art. 9

Il Dr. Francesco Mannino autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto;

Art. 10

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e

conseguenti il presente contratto , il foro competente è quello di Oristano;

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile.

Art. 12

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del professionista;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario dell'ASL

Dr. Giovanni Panichi

Il Professionista

Dr. Francesco Mannino
